

**Causa C-804/21 PPU****Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

20 dicembre 2021

**Giudice del rinvio:**

Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia)

**Data della decisione di rinvio:**

20 dicembre 2021

**Ricorrenti:**

C

CD

**Resistente: Syyttäjä (pubblico ministero)**

---

**ORDINANZA DEL KORKEIN OIKEUS (CORTE SUPREMA, Finlandia)**

(omissis)

**Data di adozione** 20 dicembre 2021

(omissis)

**RICORRENTI** C e CD**RESISTENTE** Syyttäjä (pubblico ministero)**OGGETTO** Mantenimento in custodia

Rinvio dell'esecuzione di una decisione relativa alla consegna

**RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI URGENZA**

Il Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia) chiede di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d'urgenza in applicazione dell'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. La presente controversia solleva questioni concernenti l'interpretazione della decisione quadro

2002/584/GAI del Consiglio, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (in prosieguo: la «decisione quadro»), che ricade in un ambito oggetto della parte terza, titolo V, TFUE. I ricorrenti sono in stato di privazione della libertà e il loro mantenimento in custodia dipende dalla definizione della controversia principale. **[Or. 2]**

DECISIONE DEL KORKEIN OIKEUS (Corte suprema)

## 1. Oggetto del procedimento

- 1 La presente causa concerne l'ultima fase di un procedimento di mandato d'arresto europeo nell'ambito del quale non è stato possibile dare esecuzione, nel rispetto dell'usuale rapida tempistica, ad alcune decisioni relative alla consegna divenute definitive ed emanate ai fini dell'esecuzione di una pena. Il ritardo nella consegna è imputabile, in parte, a ragioni legate alla pandemia di COVID-19, ma anche e soprattutto a ostacoli di carattere giuridico connessi ai ricorsi e alle domande di asilo depositate dalle persone di cui è stata ordinata la consegna. Si tratta di stabilire se tali ragioni possano essere considerate cause di forza maggiore ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro idonee a consentire la proroga del termine di consegna; in tal caso, le persone di cui è stata ordinata la consegna non devono essere rilasciate a norma del paragrafo 5 di detto stesso articolo. Si pone, inoltre, la questione della procedura da seguire nel quadro della proroga del termine di consegna e dei relativi mezzi di impugnazione.

### *Fatti*

- 2 In date, rispettivamente, 19 e 27 maggio 2015 l'autorità giudiziaria competente rumena emanava un mandato d'arresto europeo nei confronti di C e di CD, entrambi cittadini rumeni, ai fini della loro consegna alla Romania per l'esecuzione di pene detentive di cinque anni e pene supplementari di tre anni. Dette pene erano state inflitte per traffico di sostanze stupefacenti pericolose ed altamente pericolose e per partecipazione a un'organizzazione criminale.
- 3 Anteriormente al presente procedimento, con una decisione pronunciata l'8 aprile 2020 (NJA 2020 pag. 430), la Corte suprema svedese ordinava la consegna di C alla Romania. Con decisione del 30 luglio 2020, la Corte d'appello di Svea (Svezia) ordinava la consegna di CD **[Or. 3]** alla Romania. Entrambi lasciavano però la Svezia e si recavano in Finlandia prima dell'esecuzione delle suddette decisioni relative alla consegna.
- 4 Il 15 dicembre 2020, C e CD venivano arrestati in Finlandia sulla base di un mandato d'arresto europeo e venivano posti sotto custodia. Con decisioni del 16 aprile 2021 (KKO 2021:24 e n. 582), il Korkein oikeus (Corte suprema) ordinava la consegna di C e di CD alla Romania. Su richiesta delle autorità rumene, il keskusrikospoliisi finlandese (ufficio nazionale di polizia giudiziaria)

fissava una prima data di consegna per il 7 maggio 2021; a causa della pandemia di COVID-19, prima di tale data non era, infatti, disponibile alcun volo idoneo.

- 5 Il 3 maggio 2021, C e CD presentavano dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema) un'impugnazione. Il 4 maggio 2021, detto giudice vietava, in un primo momento, provvisoriamente, l'esecuzione delle decisioni relative alla consegna e, in seguito, il 31 maggio 2021, respingeva le impugnazioni con conseguente annullamento della decisione di divieto dell'esecuzione. La seconda data concordata per la consegna, l'11 giugno 2021, veniva anch'essa posticipata a causa della mancanza di collegamenti aerei diretti verso la Romania e dell'impossibilità di organizzare un trasporto aereo attraverso un altro Stato membro nel rispetto della tempistica convenuta. C e CD proponevano dinanzi al käräjäoikeus (Tribunale di primo grado, Finlandia) e dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema) numerose altre domande finalizzate ad ottenere la sospensione dell'esecuzione delle decisioni relative alla consegna. Dette domande venivano tutte respinte o dichiarate irricevibili.
- 6 Da ultimo, CD avrebbe dovuto essere consegnato alla Romania il 17 giugno 2021 e C il 22 giugno 2021, ma tale consegna veniva impedita, per entrambi, dalla proposizione da parte loro di una domanda di asilo in Finlandia. Il 12 novembre 2021 il Maahanmuuttovirasto (Ufficio nazionale dell'immigrazione) respingeva dette domande di asilo, ma C e CD impugnavano le relative decisioni dinanzi all'hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo, Finlandia).

*Decisioni dello Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki, Finlandia) dell'8 e del 29 ottobre 2021*

- 7 C e CD chiedono allo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki), da una parte, il proprio rilascio a fronte dell'intervenuta scadenza del termine di consegna e, dall'altra, il **[Or. 4]** rinvio della loro consegna alla Romania in ragione delle loro domande di asilo. Con decisioni dell'8 e del 29 ottobre 2021, il käräjäoikeus (Tribunale di primo grado) dichiarava dette domande irricevibili. Il presente procedimento verte sulle impugnazioni che C e CD hanno proposto avverso dette decisioni del käräjäoikeus (Tribunale di primo grado).

*Procedimento dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema)*

- 8 Nell'impugnazione proposta, C e CD hanno ribadito le loro richieste. Nella sua memoria di replica, il syyttäjä (pubblico ministero) ha chiesto che i ricorrenti siano mantenuti in stato di custodia, oltre al rigetto della domanda di rinvio dell'esecuzione della loro consegna alla Romania.
- 9 Nella decisione di principio, pronunciata l'8 dicembre 2021 (KKO 2021:86), il Korkein oikeus (Corte suprema) ha giudicato che le persone oggetto di una decisione relativa alla consegna hanno diritto di accesso al giudice per quanto

attiene alla questione del loro mantenimento in stato di custodia. Per evitare ritardi, il Korkein oikeus (Corte suprema) si è avocato direttamente la causa.

## 2. Contesto normativo

### 2.1. Consegna

#### Diritto dell'Unione

- 10 Le disposizioni pertinenti nella presente causa sono quelle del considerando 9 della decisione quadro 2002/584/GAI, oltre a quelle dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 12, dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 23 della medesima decisione quadro. **[Or. 5]**

#### Diritto nazionale

- 11 Le disposizioni nazionali adottate ai fini dell'attuazione della decisione quadro sono contenute nel rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä annettu laki (30.12.2003/1286) (legge del 30 dicembre 2003, n. 1286, disciplinante le procedure di consegna in ragione di un illecito tra la Repubblica di Finlandia e gli altri Stati membri dell'Unione europea) (legge del 30 dicembre 2003, n. 1286; in prosieguo: la «legge relativa alla consegna all'interno dell'UE»).
- 12 In Finlandia le autorità giudiziarie dell'esecuzione competenti a pronunciarsi sulla consegna e sul mantenimento in custodia sono lo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) e, in veste di giudice di appello, il Korkein oikeus (Corte suprema) (articoli 11, 19 e 37 della legge relativa alla consegna all'interno dell'UE). A norma dell'articolo 44 di detta legge, competente per l'esecuzione di una decisione relativa alla consegna è invece il keskusrikospoliisi (ufficio nazionale di polizia giudiziaria).
- 13 Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, della legge relativa alla consegna all'interno dell'UE, l'interessato da una siffatta decisione è consegnato alle autorità competenti dello Stato membro che ne ha fatto richiesta al più presto, nel giorno concordato tra le autorità interessate. Tuttavia, tale persona è consegnata non oltre dieci giorni dopo il passaggio in giudicato della decisione relativa alla consegna.
- 14 A norma dell'articolo 46, paragrafo 2, della legge relativa alla consegna all'interno dell'UE, ove, per un evento di forza maggiore verificatosi in Finlandia o nello Stato membro che ha presentato la richiesta, non sia possibile consegnare l'interessato nel termine di cui al paragrafo 1, le autorità competenti devono concordare una nuova data di consegna. La consegna deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
- 15 L'articolo 47 della legge relativa alla consegna all'interno dell'UE prevede che il giudice possa posticipare l'esecuzione della decisione relativa alla consegna se

esistono circostanze che, in base a considerazioni di carattere umanitario, fanno apparire eccessiva la consegna. La decisione relativa alla consegna deve essere eseguita non appena dette circostanze siano venute meno. Le autorità competenti devono quindi concordare una nuova data di consegna e la consegna deve avvenire entro dieci giorni da detta nuova data. **[Or. 6]**

- 16 Ai sensi dell'articolo 48 della legge relativa alla consegna all'interno dell'UE, se allo scadere dei termini previsti agli articoli 46 e 47, la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa deve essere rilasciata.

## 2.2. Domanda di asilo

### Diritto dell'Unione

- 17 La disposizione pertinente nel caso di specie è l'articolo unico del protocollo (n. 24) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, allegato al Trattato FUE.

### Diritto nazionale

- 18 Le disposizioni nazionali in materia di asilo sono contenute nell'ulkomaalaislaki (30.4.2004/301) (legge del 30 aprile 2004, n. 301, sugli stranieri) che riprende le disposizioni della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati. Le disposizioni della legge sugli stranieri si applicano a tutti i cittadini stranieri residenti nel paese e, quindi, anche ai cittadini dell'Unione.
- 19 Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, della legge sugli stranieri, uno straniero ha diritto di soggiornare legalmente nel paese in pendenza dell'esame della domanda e sino alla pronuncia definitiva su di essa o sino all'adozione di una decisione esecutiva di allontanamento. Dai lavori preparatori emerge che detto diritto è riconosciuto anche ai richiedenti asilo.
- 20 In forza dell'articolo 101, paragrafo 3, della legge sugli stranieri, una domanda può essere considerata come manifestamente infondata se il richiedente è arrivato da un paese di origine sicuro verso il quale egli può essere rinvio. L'articolo 104, paragrafo 1, della legge sugli stranieri prevede che una domanda di protezione internazionale possa essere definita nel quadro di un procedimento accelerato ove la domanda in questione sia ritenuta manifestamente infondata in forza dell'articolo 101. **[Or. 7]**

## 3. Necessità della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 21 Il Korkein oikeus (Corte suprema) è chiamato a pronunciarsi sulle domande che i ricorrenti, i quali continuano a trovarsi in stato di custodia e la cui consegna è stata ordinata con decisioni relative alla consegna divenute definitive, hanno presentato al fine di ottenere, da una parte, il proprio rilascio e, dall'altra, il rinvio dell'esecuzione della consegna. I ricorrenti non sono stati ancora consegnati alla

Romania, in quanto le loro domande sono in corso di esame. Il giudice del rinvio deve pronunciarsi su questioni concernenti l'interpretazione della decisione quadro e sulle quali la Corte non sembra aver preso posizione nella sua giurisprudenza.

### *3.1. Prima questione*

- 22 Occorre analizzare in primo luogo la procedura che consente di constatare, in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, l'esistenza di una causa di forza maggiore e di prorogare il termine relativo alla consegna.
- 23 Dalla sentenza *Vilkas* risulta che la scadenza dei termini di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 4, della decisione quadro, non ha per effetto di porre fine alla procedura di consegna, ma implica solamente il rilascio del ricercato in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 5, della medesima decisione quadro (sentenza del 25 gennaio 2017, *Vilkas*, C-640/15, EU:C:2017:39, punto 70). Conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la scadenza del termine dipende, dal canto suo, dalla questione se la consegna non sia stata possibile per causa di forza maggiore. La sentenza *Vilkas* non affronta il problema dell'individuazione dell'autorità competente a stabilire se sussista una causa di forza maggiore, ai sensi della decisione quadro, e dell'individuazione dei requisiti procedurali eventualmente imposti da detta decisione quadro per l'esame dei motivi che abbiano determinato il superamento del termine e il rilascio della persona di cui è stata ordinata la consegna. [Or. 8]
- 24 In base alle norme del diritto nazionale, è il *keskusrikospoliisi* ad essere investito dei compiti connessi all'esecuzione della consegna una volta che la decisione adottata in tal senso dal giudice sia divenuta definitiva. Nella sua decisione, il giudice non impartisce alcuna direttiva quanto alla data della consegna; essa è invece eseguita nel rispetto dei termini previsti, a tal fine, nella legge relativa alla consegna all'interno dell'UE conformemente alla decisione quadro. Il *keskusrikospoliisi* si occupa dell'attuazione pratica della decisione relativa alla consegna, garantisce il collegamento con le autorità competenti dello Stato membro che ha emesso il mandato d'arresto e concorda una nuova data di consegna ove quest'ultima non abbia avuto luogo nel termine di dieci giorni, come accaduto nel caso qui in esame. A seguito di una decisione del *Korkein oikeus* (Corte suprema) (KKO 2021:86), la persona da consegnare ha tuttavia sempre il diritto di chiedere al giudice di stabilire se il suo mantenimento in custodia sia ancora giustificato o se debba essere rilasciata in ragione del carattere eccessivo della custodia. Spetta quindi al giudice valutare, in particolare, se la mancata consegna sia dovuta a una causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, che consenta la proroga del termine di consegna e il mantenimento in custodia della persona da consegnare, malgrado l'articolo 23, paragrafo 5. Tuttavia, né il *keskusrikospoliisi*, né altre autorità sottopongono in maniera sistematica alla valutazione del giudice la questione del mantenimento in custodia.

- 25 Il giudice del rinvio non è pertanto certo che una siffatta procedura nazionale risponda ai requisiti posti dall'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro. La formulazione del suddetto paragrafo – a differenza del paragrafo 1 del medesimo articolo, che fa riferimento alle «autorità interessate» – sembra richiedere l'azione proprio da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro. Tali azioni consisterebbero, segnatamente, nelle trattative dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione con l'autorità giudiziaria emittente, nella definizione con quest'ultima di una nuova data di consegna e, soprattutto, nell'esaminare se siano ancora soddisfatte le condizioni per un mantenimento in custodia. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il keskusrikospoliisi non può essere considerato un'autorità giudiziaria dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro [sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C-510/19, EU:C:2020:953, punti 41 e 42]. L'intervento di un'autorità di polizia resta limitato all'assistenza pratica e amministrativa [Or. 9] delle autorità giudiziarie competenti (sentenza del 10 novembre 2016, Poltorak, C-452/16 PPU, EU:C:2016:858, punto 42). L'operazione consistente nel qualificare una situazione come causa di forza maggiore o nell'adottare decisioni sul mantenimento in custodia non può essere considerata come rientrante in tali compiti.
- 26 La causa di forza maggiore di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro riveste un carattere anormale e imprevedibile (sentenza Vilkas, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). La pandemia di COVID-19 ha mostrato che gli ostacoli dovuti alle restrizioni di viaggio e alla riduzione dei trasporti possono durare a lungo, che le situazioni cambiano rapidamente e che è difficile prevedere in maniera affidabile il momento in cui detti ostacoli scompariranno. L'efficacia del sistema del mandato d'arresto europeo presuppone che l'esecuzione delle decisioni relative alla consegna divenute definitive sia rapida e semplice, fatta salva la garanzia, in particolare per i detenuti, dei diritti fondati sull'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali, come esige anche l'applicazione dell'articolo 23, paragrafi 3 e 5, della decisione quadro.
- 27 Le trattative tra le autorità degli Stati membri in merito al rinvio dell'esecuzione di una decisione relativa alla consegna sono essenzialmente di ordine pratico, posto che il loro oggetto consiste nello stabilire il momento adatto per la consegna e gli aspetti logistici, quali i mezzi di trasporto e gli itinerari. Le autorità amministrative sono più adatte a svolgere compiti siffatti rispetto ai giudici operanti quali autorità giudiziarie. Per tale ragione, si pone la questione se l'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro osti a una procedura nell'ambito della quale è l'autorità incaricata della concreta esecuzione della decisione relativa alla consegna ad essere competente, in primo grado, a valutare l'esistenza di ostacoli alla consegna e le possibilità di effettuarla, nonché a concordare una nuova data di consegna, fermo restando che la persona di cui è disposta la consegna e il pubblico ministero dispongono, a titolo di mezzo di impugnazione, del diritto di sottoporre la causa all'esame del giudice e di chiedere che sia posta fine alla custodia (v. sentenza dell'11 novembre 2021, Gavanozov II, C-852/19, EU:C:2021:902, punto 33). Il giudice così adito si pronuncerà, quindi, sulla

questione se il ritardo nell'esecuzione derivi da causa di forza maggiore e, in base all'esito di tale valutazione e ad altri fattori che influiscono sul carattere ragionevole, anche sulla questione del carattere eccessivo della durata della custodia. Alla luce **[Or. 10]** della giurisprudenza della Corte [sentenze *Openbaar Ministerie (Falso in atti)*, punto 53, e del 27 maggio 2019, OG e PI (*Procure di Lubeca e di Zwickau*), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, punti 70 e 75], è lecito dubitare che un siffatto mezzo di impugnazione soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva e che l'esecuzione della decisione relativa alla consegna sia oggetto di un controllo giurisdizionale sufficiente.

- 28 Se l'articolo 23 della decisione quadro è interpretato nel senso che la procedura fondata su un controllo giurisdizionale come ora descritto, quale mezzo di impugnazione, non soddisfa la decisione quadro e i suoi obiettivi, e non garantisce sufficientemente i diritti della persona di cui è ordinata la consegna, occorrerà allora interrogarsi sulle conseguenze che occorre trarne. Ci si può chiedere se il mancato intervento dell'autorità giudiziaria implichi necessariamente l'obbligo di rilasciare il ricercato in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro – anche se, tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, la durata della custodia non era eccessiva (sentenza del 16 luglio 2015, *Lanigan*, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti 58 e 59).
- 29 L'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro solleva anche la questione del momento in cui le autorità devono entrare in contatto e concordare una nuova data per la consegna. La formulazione non consente di sapere se l'azione debba essere compiuta immediatamente, non appena nell'uno o nell'altro Stato membro si presenti una causa di forza maggiore che osta all'esecuzione della consegna secondo la tempistica voluta, una volta scaduto il termine prefissato, o, come nel caso della situazione di cui all'articolo 23, paragrafo 4, solo quando l'ostacolo è scomparso. Una causa di forza maggiore può anche essere tale da impedire di prevedere in maniera affidabile il momento della sua cessazione. In una situazione siffatta è impossibile, in concreto, concordare una nuova data di consegna immediatamente dopo la comparsa dell'ostacolo. **[Or. 11]**

### *3.2 Seconda questione*

- 30 Con la seconda questione si chiede se ostacoli giuridici fondati sulla normativa nazionale di uno Stato membro che hanno l'effetto di impedire, in pratica, la consegna, possano essere considerati come integranti una causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro.
- 31 Nella sentenza *Vilkas*, la Corte ha interpretato la nozione di forza maggiore in un caso di resistenza fisica opposta ripetutamente dalla persona da consegnare. Nel caso di specie, le autorità effettivamente incaricate dell'esecuzione delle decisioni relative alla consegna si sono adeguate alle direttive del giudice nazionale e a norme volte a tutelare la posizione dei ricorrenti in pendenza dell'esame delle loro domande. Se la nozione di causa di forza maggiore fosse interpretata in maniera

restrittiva e nel senso che riconosce un'importanza determinante al fatto che si tratti di cause esterne, indipendenti dagli Stati membri, detta tipologia di ostacoli potrebbe essere esclusa dal suo campo di applicazione.

- 32 Nella presente controversia, la pandemia di COVID-19 ha complicato l'attuazione, in concreto, della consegna e il rispetto delle tempistiche, ma sono soprattutto il divieto di esecuzione disposto dal giudice nazionale oltre, in seguito, alle domande di asilo presentate dalle persone di cui è stata ordinata la consegna a costituire gli ostacoli principali a detta consegna. In forza della normativa nazionale, un richiedente asilo ha diritto di restare nel paese in pendenza dell'esame della sua domanda o fintantoché non sia pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento. [Or. 12]
- 33 Le risposte a tali questioni interpretative sono necessarie ai fini della definizione della controversia principale pendente dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema).

#### 4. Questioni pregiudiziali

Dopo aver dato alle parti la possibilità di prendere posizione sul contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale, il Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia) ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

**1. Se l'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI [del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri], in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 5, della medesima decisione quadro, esiga che, ove un detenuto non sia consegnato nei termini, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro decida una nuova data di consegna e verifichi l'esistenza di una causa di forza maggiore e il rispetto delle condizioni previste per la custodia, o se sia compatibile con la decisione quadro anche una procedura nell'ambito della quale il giudice esamini questi elementi solo su richiesta delle parti. Ove si ritenga che la proroga del termine richieda l'intervento dell'autorità giudiziaria, se la mancanza di un tale intervento implichi necessariamente la scadenza dei termini previsti nella decisione quadro, nel qual caso il detenuto deve essere rilasciato in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 5, di detta decisione quadro.**

**2. Se l'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che la nozione di forza maggiore comprende anche ostacoli giuridici alla consegna fondati sulla legislazione nazionale dello Stato membro dell'esecuzione, quali un divieto di esecuzione [Or. 13] pronunciato per la durata del procedimento giudiziario o il diritto del richiedente asilo di restare nello Stato dell'esecuzione sino all'adozione di una decisione sulla sua domanda di asilo.**

Il Korkein oikeus (Corte suprema) si pronuncerà sulla causa quando avrà ricevuto una decisione in via pregiudiziale.

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO